



## ACCORDO TERRITORIALE QUADRO

*Il giorno 06 giugno'14, presso i locali dell' Ente Bilaterale Territoriale, sito a Messina in Via La Farina n.7, si sono incontrati:*

*La Confesercenti della Provincia di Messina, rappresentata dal Presidente Sig. **Giovanni Calabrò** e dal direttore Sig. **Andronaco Daniele***

*e*

*La Filcams-CGIL di Messina rappresentata dal Segretario Generale Sig. **Carmelo Garufi***

*La Fisascat-Cisl di Messina rappresentata dal Segretario Generale Sig. **Pancrazio Di Leo***

*La Uiltucs-Uil di Messina rappresentata dal Segretario Generale Sig. **Eliseo Gulotti** per verificare la possibilità di introdurre erogazioni economiche a titolo di produttività, secondo quanto previsto dalle seguenti norme di legge, di prassi e contrattuali:*

- *l'art. 1, comma 482, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) ha previsto, anche per il periodo d'imposta 2014, l'attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro già previste dall'art.1, comma 481, della stessa legge;*
- *il DPCM 19 febbraio 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2014, nel confermare il DPCM 22 gennaio 2013, ha dato attuazione all'art. 1, comma 481, L. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) prevedendo una speciale agevolazione fiscale per il reddito dei lavoratori derivante da interventi previsti dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale allo specifico scopo di incrementare la produttività del lavoro;*
- *le parti hanno sottoscritto il 22 maggio 2014 a livello nazionale un accordo quadro in materia d'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ai suddetti*

*Pancrazio*

*De*

*Di Leo*

*Gulotti*


incrementi di produttività, confermando i contenuti dell'accordo del 28 giugno 2013;

- la circolare n. 15 del 3 aprile 2013 con la quale il Ministero del Lavoro ha fornito i primi chiarimenti sui contenuti del citato DPCM e ha previsto la possibilità di assoggettare all'imposta sostitutiva del 10%, tra le altre somme, le quote retributive ed eventuali maggiorazioni corrisposte in funzione di specifiche prestazioni lavorative diverse da quelle rese in osservanza degli orari di norma applicati in azienda e/o alla gestione delle modalità attuative dei regimi di flessibilità previsti dai C.C.N.L. e/o analoghi interventi tesi al miglioramento dell'utilizzo degli impianti e dell'organizzazione del lavoro in quanto tese ad incrementare la produttività, quali quelle rese in applicazione degli istituti richiamati nella premessa dell'Accordo Quadro del 28 giugno 2013, di cui al comma precedente;
- che è stata emanata la circolare dell'Agenzia delle Entrate n.11/E del 30 aprile 2013, integrata dalla Circolare n. 9/E del 14 maggio 2014;
- è volontà delle parti favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione aziendale e territoriale quale strumento per perseguire la crescita della produttività e della competitività delle imprese.
- che Confesercenti e le OO.SS. hanno sottoscritto l'accordo nazionale per favorire, sulla base della gestione condivisa, anche per l'anno 2014, l'attuazione di quanto previsto dall'art.1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Premesso che:

è intenzione delle parti stipulanti, tenendo conto delle disposizioni normative e contrattuali, sottoscrivere un accordo che venga a regolamentare i profili retributivi rientranti nel concetto di retribuzione di produttività così come richiesto dal DPCM citato, e che permetta ai lavoratori in possesso dei requisiti reddituali richiesti dalla norma di poter accedere al cosiddetto regime della "detassazione" sulle voci retributive erogate nell'ambito della "retribuzione di produttività";

le parti ritengono che la "retribuzione di produttività" di cui sopra, sia composta dalle seguenti voci retributive, previste dai CCNL, dai Contratti Integrativi e relativi accordi aziendali di II° livello, per il personale:





- lavoro supplementare da parte dei lavoratori part time;
- maggiorazione per l'esercizio delle clausole flessibili nel caso di lavoro part time;
- maggiorazione per il lavoro stagionale così come richiamato nei CCNL e Contratti Integrativi;
- lavoro straordinario (forfait o "in senso stretto"): sono intese le ore straordinarie così come definite dai CCNL Confesercenti o, se migliorativi, dai rispettivi contratti integrativi aziendali di secondo livello e/o territoriali.

L'agevolazione fiscale s'intende riferita alla retribuzione ordinaria oltre alla quota relativa alla maggiorazione spettante per le ore straordinarie. Sono ricomprese anche le indennità forfaitariamente determinate a tal fine;

- somme erogate per periodi di ferie ed eventualmente monetizzate;
- lavoro notturno, lavoro domenicale e festivo;
- indennità per il servizio di pronta disponibilità;
- indennità di turno: s'intende l'indennità prevista nell'ambito di turni regolari e/o avvicendati;
- indennità di presenza;
- indennità di reperibilità;
- compensi per attivazione di sistemi di banca delle ore;
- provvigioni;
- trattamenti premiali "una tantum" o di rendimento;
- indennità per distribuzione dell'orario di lavoro su sei giorni settimanali: s'intende l'indennità prevista nel caso in cui l'orario normale di lavoro è organizzato su sei giorni invece dei normali cinque;
- frequenza di corsi di aggiornamento professionale: s'intende la retribuzione corrisposta per il periodo di frequenza di corsi inerenti al miglioramento delle

*Milo Pericew*      *Q*      *P*      *Q*

prestazioni e dell'organizzazione, l'innovazione, l'accrescimento della professionalità del lavoratore e in materia di salute e sicurezza del lavoro;

- premio di incentivazione;
- indennità di coordinamento.

La "retribuzione di produttività deve intendersi composta anche dalle seguenti voci retributive previste da accordi territoriali e dagli integrativi aziendali.

### TUTTO CIÒ PREMESSO

Le Parti, come sopra individuate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

L'accordo si applica a tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro associati alle parti firmatarie. Si applica inoltre ai dipendenti dei datori di lavoro non iscritti alle parti firmatarie, sempre che gli stessi rispettino integralmente il CCNL, i contratti integrativi provinciali e gli accordi vigenti. L'accordo si applica inoltre ai dipendenti delle organizzazioni firmatarie dello stesso. Le aziende dovranno altresì essere in regola con il versamento delle quote di assistenza contrattuale (Quacop), nonché con la contribuzione all'Ente Bilaterale.

Il presente accordo si applica altresì anche ai dipendenti di tutti i datori di lavoro che avendo come riferimento comunque un CCNL firmano la presente intesa per adesione. Nella fattispecie ne daranno informazione alle parti firmatarie.

Per evitare disparità di trattamenti all'interno della stessa azienda o associazione il presente accordo si applica anche ai lavoratori che sono addetti in succursali, sedi, unità produttive, stabilimenti o cantieri fuori dalla Provincia di Messina. Si applica inoltre ai lavoratori con sede di lavoro nella Provincia di Messina che sono distaccati e/o in trasferta fuori dalla stessa.

Il presente accordo si applica inoltre ai lavoratori della provincia di Messina, per i quali è stato stipulato un accordo territoriale "provinciale" di II° livello, del quale il presente accordo si considera integrativo.

Fermo restando il rispetto delle procedure, degli obblighi contrattuali e dei contenuti dei CCNL applicati le aziende aderenti a Confesercenti della Provincia di

*Nino Panerai*   





Messina, applicheranno l'imposta sostitutiva del 10% sugli importi erogati nel 2014 in relazione alle quote retributive/compensi/maggiorazioni/premi di rendimento e/o produttività connessi alle prestazioni lavorative collegate a indicatori quantitativi, nonché a eventuali altre prestazioni lavorative diverse rispetto ai sistemi di orario di lavoro applicati in azienda ai sensi dell'accordo quadro del 28 giugno 2013 e che hanno già comportato l'applicazione dell'agevolazione fiscale per l'anno 2013, poiché sono ancora utili, coerenti e conformi alle finalità e ai limiti previsti dal DPCM 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2013 e dalle indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali contenute nella circolare n.15/2013 e dell'Agenzia delle entrate nella circolare n. 11/E del 30 aprile 2013, in quanto confermati dal DPCM 19 febbraio 2014.

- A. La retribuzione di produttività individuata è riferita alle voci retributive indicate in premessa, che qui devono intendersi recepite, erogate con espresso riferimento ad "indicatori quantitativi" di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione.
- B. La retribuzione, definita al punto A, verrà erogata secondo i criteri previsti nel CCNL e/o negli accordi aziendali e territoriali integrativi.

**Definizioni (a titolo esemplificativo)**

La "retribuzione di produttività", è riferita agli "indicatori quantitativi" di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione:

1. lavoro supplementare da parte dei lavoratori part time, ivi inclusa la relativa quota oraria di retribuzione ordinaria; maggiorazione per l'esercizio delle clausole flessibili nel caso di lavoro part time: tali voci retributive sono finalizzate ad ottenere una maggiore efficienza e flessibilità dell'organizzazione, incentivando l'effettuazione di prestazioni lavorative aggiuntive o comunque in fasce orarie differenti rispetto a quanto previsto dalle lettere di assunzione dei lavoratori part time, al fine di realizzare una maggiore soddisfazione dei clienti (rilevabile dal numero di lamentele o di riscontri positivi) ed aderenza delle prestazioni alle esigenze degli stessi; sono inoltre correlate all'esigenza di garantire la continuità dei servizi alla clientela 24 ore su 24 (a ciclo continuo);

*di ko* *Parmentis* *di* *φ* *Q*



2. compensi per permessi contrattuali non fruiti e pagati;
3. maggiorazioni e/o indennità per clausole elastiche e flessibili;
4. somme erogate per periodi di ferie, eventualmente monetizzate previo accordo tra l'azienda e il singolo lavoratore: tale voce è correlata alla lavorazione di periodi di riposo di origine patrizia;
5. lavoro supplementare e straordinario, ivi inclusa la relativa quota oraria di retribuzione ordinaria; maggiorazioni per il lavoro straordinario reso nel regime della c.d. Banca delle ore: tali voci retributive sono correlate all'esecuzione, da parte dei dipendenti, di prestazioni lavorative aggiuntive rispetto a quanto previsto dai CCNL Confesercenti e dai Contratti o Accordi Integrativi;
6. lavoro notturno, domenicale e festivo, ivi inclusa la relativa quota oraria di retribuzione ordinaria; indennità per il servizio di pronta disponibilità; indennità di turno: si tratta di voci retributive corrisposte in funzione del particolare sistema orario "a ciclo continuo" della struttura, il quale è evidentemente finalizzato a garantire le esigenze della clientela in maniera più efficiente e con maggiore sicurezza, con conseguente riduzione di eventuali reclami e dei costi derivanti dalle controversie e dai risarcimenti del danno;
7. premio di incentivazione: si tratta di una voce retributiva volta ad incentivare la presenza in servizio dei lavoratori ed è direttamente correlata al numero di assenze/presenze del personale;

Sono comunque fatti salvi i contratti territoriali e aziendali stipulati e che contengano un trattamento di miglior favore. Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese già in essere.

Il presente accordo scadrà il 31/12/2014. Le parti, in presenza di modifiche legislative o contrattuali si impegnano ad incontrarsi per eventuali modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie.

Il presente accordo, deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile.

Il presente accordo verrà depositato a cura dell'associazione datoriale firmataria entro 30 giorni dalla stipulazione, esonerando in tal modo dal medesimo

*Milo Puccio*



adempimento le aziende aderenti al sistema Confesercenti della Provincia di Messina che ad esso si richiamano. I datori di lavoro applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal territorio in cui ha sede legale l'azienda

Le Parti si danno reciprocamente atto che le somme retributive che verranno corrisposte in relazione alle voci e criteri definiti nel presente accordo hanno caratteristiche tali da consentire l'applicazione del regime di detassazione di cui all'art. 1, comma 481, della legge n. 228/2012 e del DPCM 22 gennaio 2013 e successivo.

Le parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione ai lavoratori sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Confesercenti**

**Fisascat-Cisl**

**Filcams-Cgil**

**Uiltucs-Uil**